



STUDIO MARUGGI
PROFESSIONISTI IN SINERGIA

Sarezzo 14/09/2015

Circolare di settembre 2015

Rag. BENITO MEGALE MARUGGI
Ragioniere Commercialista

Dott. SABINA MEGALE MARUGGI
Dottore Commercialista

Rag. STEFANIA MEGALE MARUGGI
Tributarista

Dott. GIORGIO SALVINELLI
Dottore Commercialista

Dott. ALESSANDRA MANGERI
Dottore Commercialista

Rag. TIZIANA GIORDANO
Consulente del lavoro

Avv. SIMONA FUMAGALLI
Avvocato

Dott. Ing. ALESSANDRO MARINI
Ingegnere

Dott. RITA MEGALE MARUGGI
Consulente organizzazione e qualità

FINALMENTE IN G.U. IL DECRETO ATTUATIVO DEL CREDITO PER RICERCA E SVILUPPO 2015/2019

Lo scorso 29 luglio 2015 è stato pubblicato in GU il decreto n.174 del 27 maggio 2015 con il quale si completa il quadro normativo che consente, **per il quinquennio 2015-2019, la fruizione del credito di imposta da parte delle imprese che investono in attività di ricerca e sviluppo** indipendentemente dalla forma giuridica scelta, dal settore economico di appartenenza e dal regime contabile adottato,

DETRAZIONE IRPEF 50%

Obbligo di richiesta del codice fiscale del condominio anche con meno di 9 condòmini

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la detrazione del 50% per il recupero del patrimonio edilizio in merito alle spese sostenute sulle parti comuni di un edificio condominiale composto da tre comproprietari è consentita solo qualora il condominio abbia acquisito il codice fiscale entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale le spese sono state sostenute. Non viene perso il diritto alla detrazione Irpef del 50% purché venga pagata una sanzione di 103,29 euro per la ritardata richiesta del codice fiscale e venga inviata una comunicazione all'Agenzia delle Entrate in cui dettagliare le generalità e il codice fiscale dei singoli condòmini, i dati catastali delle rispettive unità immobiliari, i dati dei bonifici dei pagamenti effettuati per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, la richiesta di considerare il condominio quale soggetto che ha effettuato gli interventi e le fatture emesse nei confronti dei singoli condòmini, da intendersi riferite al condominio.

MOSS: CONTRIBUENTI MINIMI

I contribuenti minimi entrano nel Moss

Il contribuente minimo che effettua una prestazione di commercio elettronico diretto (c.d. servizi di *e-commerce*) a un privato consumatore comunitario (c.d. B2C) deve assolvere l'Iva relativa all'operazione identificandosi nello Stato membro in cui il cliente è stabilito oppure, in alternativa, avvalendosi del regime Moss. Si ricorda che a decorrere dal 1° gennaio 2015 le prestazioni di servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici rese nei confronti di privati consumatori sono soggette ad Iva nel paese ove il committente è stabilito ovvero ha il domicilio o la residenza, con conseguente rilievo dell'operazione nel paese di destinazione della stessa. Pertanto, qualora un operatore nazionale presti un servizio di e-commerce diretto nei confronti di un committente non soggetto passivo d'imposta comunitario, egli tenuto ad **assolvere l'Iva** relativa all'operazione resa **nello Stato membro del cliente.** È possibile adempiere a tale onere identificandosi nel Paese Ue oppure, in alternativa, avvalendosi del regime Moss (MINI ONE STOP SHOP), come previsto dall'art.74-*sexies* del D.P.R. n.633/72.

(Agenzia delle Entrate, Risoluzione n.75, 28/08/2015)



SERVIZI PER L'IMPRESA



QUANTRA

STUDIO MARUGGI

Via Paolo VI, 1

25068 Sarezzo (Bs)

Tel. 0308901170

Fax. 0308900235

info@maruggi.com

EED S.r.l. P. IVA 03551800174

QUANTRA S.r.l. P. IVA 03457950982

www.maruggi.com



STUDIO MARUGGI
PROFESSIONISTI IN SINERGIA

Rag. BENITO MEGALE MARUGGI
Ragioniere Commercialista

Dott. SABINA MEGALE MARUGGI
Dottore Commercialista

Rag. STEFANIA MEGALE MARUGGI
Tributarista

Dott. GIORGIO SALVINELLI
Dottore Commercialista

Dott. ALESSANDRA MANGERI
Dottore Commercialista

Rag. TIZIANA GIORDANO
Consulente del lavoro

Avv. SIMONA FUMAGALLI
Avvocato

Dott. Ing. ALESSANDRO MARINI
Ingegnere

Dott. RITA MEGALE MARUGGI
Consulente organizzazione e qualità



SERVIZI PER L'IMPRESA



QUANTRA

STUDIO MARUGGI

Via Paolo VI, 1
25068 Sarezzo (Bs)
Tel. 0308901170
Fax. 0308900235
info@maruggi.com
EED S.r.l. P. IVA 03551800174
QUANTRA S.r.l. P. IVA 03457950982
www.maruggi.com

VIA LIBERA AL CREDITO DI IMPOSTA PER LA RISTRUTTURAZIONE DEGLI ALBERGHI

Lo scorso 4 agosto 2015 il Ministero dei beni culturali ha pubblicato sul proprio sito le istruzioni operative per la fruizione **del credito di imposta riconosciuto alle strutture alberghiere che sostengano spese per la propria riqualificazione**; in particolare è stato fissato alle ore 10.00 del 12 ottobre 2015 il *click day* per l'invio delle istanze ai fini dell'accesso al beneficio.

Il D.L. n.83/14 aveva infatti introdotto apposite agevolazioni a favore del settore alberghiero prevedendo due crediti di imposta:

- digitalizzazione
- riqualificazione e accessibilità

INTEGRAZIONI E CORREZIONI POSSIBILI ENTRO IL 30 SETTEMBRE 2015

Ricordiamo a tutti i Clienti che, il prossimo 30 settembre 2015, scade il termine per provvedere all'invio telematico delle dichiarazioni dei redditi e Irap relative al periodo di imposta 2014.

Qualora non si sia ancora provveduto a ravvedere i parziali/omessi versamenti di Irpef, Ires, Irap ed Iva non eseguiti nell'anno 2014 entro il termine del 30 settembre 2015, **sarà possibile farlo anche in data successiva a quella del termine di presentazione della dichiarazione fruendo della sanzione ridotta ad 1/7 del 30% (pari al 4,29%) ai sensi dell'art.13, co.1, lett. b-bis) D.Lgs. n.472/97.**

Visto di conformità imposte dirette

I contribuenti che attraverso il modello F24 utilizzano in compensazione orizzontale i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all'Irap per importi superiori a 15.000 euro annui, **devono richiedere l'apposizione del visto di conformità.**

In caso di mancata apposizione del visto, ove necessario, verrà applicata una sanzione del 30% ad ogni versamento effettuato in violazione delle prescrizioni.

APPROVATO IL DECRETO FATTURAZIONE ELETTRONICA

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.190 del 18 agosto 2015 il D.Lgs. n.127 del 5 agosto 2015 in materia di fatturazione per la **cui attuazione, tuttavia, bisognerà attendere l'emanazione di alcuni decreti e provvedimenti e la cui decorrenza è prevista solamente a partire dal 2017.**

Di seguito si propone una sintesi delle principali novità introdotte.

Fatturazione elettronica



STUDIO MARUGGI
PROFESSIONISTI IN SINERGIA

Rag. BENITO MEGALE MARUGGI
Ragioniere Commercialista

Dott. SABINA MEGALE MARUGGI
Dottore Commercialista

Rag. STEFANIA MEGALE MARUGGI
Tributarista

Dott. GIORGIO SALVINELLI
Dottore Commercialista

Dott. ALESSANDRA MANGERI
Dottore Commercialista

Rag. TIZIANA GIORDANO
Consulente del lavoro

Avv. SIMONA FUMAGALLI
Avvocato

Dott. Ing. ALESSANDRO MARINI
Ingegnere

Dott. RITA MEGALE MARUGGI
Consulente organizzazione e qualità



SERVIZI PER L'IMPRESA



QUANTRA

STUDIO MARUGGI

Via Paolo VI, 1
25068 Sarezzo (Bs)
Tel. 0308901170
Fax. 0308900235
info@maruggi.com
EED S.r.l. P. IVA 03551800174
QUANTRA S.r.l. P. IVA 03457950982
www.maruggi.com

<p>Per effetto di quanto previsto dall'art.1, a decorrere dal 1° luglio 2016, l'Agenzia delle Entrate, gratuitamente, metterà a disposizione delle imprese e/o dei lavoratori autonomi un servizio per la generazione, la trasmissione e la conservazione delle fatture elettroniche. Lo scopo è quello di favorire la diffusione dell'utilizzo della fattura elettronica.</p>	Art.1
Trasmissione telematica dei corrispettivi	
<p>Con decorrenza 1° gennaio 2017, i commercianti al minuto e i soggetti a loro assimilati ai sensi dell'art.22 d.P.R. n. 633/72, potranno optare per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi. L'opzione decorrerà dall'inizio dell'anno solare in cui è esercitata fino al termine del quarto anno solare successivo e, se non revocata, si estende di quinquennio in quinquennio. La memorizzazione elettronica e la connessa trasmissione dei dati dei corrispettivi sostituiscono gli obblighi di registrazione, ai sensi dell'art.24, co.1 d.P.R. n.633/72, degli incassi nel registro dei corrispettivi.</p> <p>La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, sempre con decorrenza 1° gennaio 2017, diviene obbligatoria per i soggetti che effettuano cessioni di beni tramite distributori automatici.</p>	Art.2
Incentivazione alla trasmissione telematica	
<p>Al fine di incentivare il più possibile l'opzione per la trasmissione telematica, è previsto il venir meno dei seguenti obblighi:</p> <ol style="list-style-type: none">spesometrocomunicazione dei dati relativi ai contratti stipulati dalle società di leasing, e dagli operatori commerciali che svolgono attività di locazione e di noleggio;comunicazione San Marino e modello Intrastat. <p>Inoltre, i rimborsi annuali Iva di cui all'art.30 d.P.R. n. 633/72 sono eseguiti in via prioritaria, entro 3 mesi dalla presentazione della dichiarazione annuale, anche in assenza dei requisiti di cui all'art.30, co.2, lett. a), b), c), d) ed e). Sono, inoltre, ridotti di un anno i termini accertativi; la riduzione, tuttavia, si applica solo per i soggetti che garantiscano la tracciabilità dei pagamenti dagli stessi ricevuti ed effettuati nei modi stabiliti con decreto Mef.</p> <p>Con effetto dal 1° gennaio 2017, per specifiche categorie di soggetti Iva di minori dimensioni, da individuarsi con decreto Mef, l'Agenzia delle Entrate realizzerà un programma di assistenza, differenziato per categoria di soggetti, con cui sono messi a disposizione, in via telematica, gli elementi informativi necessari per le liquidazioni periodiche e per la dichiarazione annuale dell'IVA e vengono meno:</p> <ol style="list-style-type: none">l'obbligo di registrazione di cui agli artt.23 e 25 d.P.R. n. 633/72;l'obbligo di apposizione del visto di conformità o la sottoscrizione alternativa e la garanzia previsti dall'art.38-bis d.P.R. n. 633/72. predetto decreto n. 633, del 1972. <p>Queste esenzioni si renderanno applicabili per il periodo di inizio attività e per il successivo biennio.</p>	Artt.3,4 e 5

Lo studio resta a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti
Distinti saluti



STUDIO MARUGGI
PROFESSIONISTI IN SINERGIA

Rag. BENITO MEGALE MARUGGI
Ragioniere Commercialista

Dott. SABINA MEGALE MARUGGI
Dottore Commercialista

Rag. STEFANIA MEGALE MARUGGI
Tributarista

Dott. GIORGIO SALVINELLI
Dottore Commercialista

Dott. ALESSANDRA MANGERI
Dottore Commercialista

Rag. TIZIANA GIORDANO
Consulente del lavoro

Avv. SIMONA FUMAGALLI
Avvocato

Dott. Ing. ALESSANDRO MARINI
Ingegnere

Dott. RITA MEGALE MARUGGI
Consulente organizzazione e qualità



SERVIZI PER L'IMPRESA



QUANTRA

STUDIO MARUGGI

Via Paolo VI, 1

25068 Sarezzo (Bs)

Tel. 0308901170

Fax. 0308900235

info@maruggi.com

EED S.r.l. P. IVA 03551800174

QUANTRA S.r.l. P. IVA 03457950982

www.maruggi.com